

CIRCOLARE N° 34 DEL 5 - 10 - 2020

Oggetto: aiuti al settore dell'editoria

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/9 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/8 relativo alle disposizioni attuative del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 190 del DL 34/2020

Detto articolo prevede che:

- il credito d'imposta spetta per il solo anno 2020
- beneficiario sono le imprese editrici di quotidiani e di periodici che siano iscritte al ROC (Registro degli operatori della comunicazione)
- le imprese devono avere almeno un dipendente a tempo indeterminato
- il credito spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2019 per:
 - servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale
 - information technology di gestione della connettività
- occorre presentare apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Poiché l'ammontare massimo stanziato a bilancio è di 8 milioni al massimo, è molto probabile che venga effettuata una riduzione proporzionale e che, quindi, a conti fatti la percentuale risulti inferiore al 30% nominale.

Il decreto del 4/8 ha definito il campo di applicazione della misura agevolativa in esame, ribadisce quanto già contenuto del citato art. 190, stabilendo che:

- non possono accedere alla misura agevolativa le imprese che siano già beneficiarie di contributi diretti ex art. 2, commi 1 e 2 della legge 198 del 2016 e del D. Lgs. 70 del 2017
- l'impresa deve avere sede nel territorio dello spazio economico europeo
- la residenza fiscale dell'impresa deve essere in Italia o, in alternativa, deve sussistere in Italia una stabile organizzazione cui deve essere riconducibile l'attività per la quale si richiede il credito d'imposta
- l'impresa deve essere classificata con uno dei seguenti codici di attività ATECO
 - 58.13 edizione di quotidiani
 - 58.14 edizioni di riviste e periodici
- l'impresa deve essere iscritta al ROC
- l'impresa deve avere almeno un dipendente a tempo indeterminato
- le spese devono essere riferite all'anno 2019 secondo il criterio della competenza
- l'impresa deve munirsi di apposita attestazione che attesti l'effettuazione della spesa
- l'attestazione può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a) e 3 del D. Lgs. 241 del 1997 legittimati a rilasciare il visto di conformità oppure da un revisore contabile
- la domanda del credito d'imposta deve essere effettuata per via telematica nel periodo dal 20 ottobre al 20 novembre 2020
- la domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute
- il credito d'imposta viene riconosciuto con apposito decreto entro il 31 dicembre 2020
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere utilizzato fino ad esaurimento senza alcun limite di tempo